



2023/2752

11.12.2023

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2752 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2023

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l'attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere e completare il lavoro sulle norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e di cui all'allegato II di tale regolamento.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha elaborato le norme armonizzate seguenti: EN 892:2012+A3:2023 sulle corde dinamiche per alpinismo, EN 1384:2023 sugli elmetti per attività equestri e EN 13089:2011+A3:2023 sugli utensili da ghiaccio per attrezzatura per alpinismo.
- (4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019 sulle vibrazioni meccaniche e gli urti, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione ⁽⁴⁾. La revisione è stata effettuata per adeguare tale norma al quadro giuridico del regolamento (UE) 2016/425 e aumentare la certezza del diritto e la chiarezza aggiungendo informazioni più precise nell'allegato ZA di tale norma e datando il riferimento normativo. Di conseguenza il CEN ha adottato la modifica EN ISO 10819:2013/A2:2022.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione, del 2 maggio 2023, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 dell'11.5.2023, pag. 37).

- (5) Insieme al CEN, la Commissione ha valutato se le norme armonizzate EN 892:2012+A3:2023, EN 1384:2023, EN ISO 10819:2013/A2:2022 e EN 13089:2011+A3:2023 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
- (6) Le norme armonizzate EN 892:2012+A3:2023, EN 1384:2023, EN ISO 10819:2013/A2:2022 e EN 13089:2011+A3:2023 soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 892:2012+A3:2023, EN 1384:2023, EN ISO 10819:2013/A2:2022 e EN 13089:2011+A3:2023 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (8) È necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2023/941 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma rivista, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019.
- (11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 3) dell'allegato si applica a decorrere dal 11 giugno 2025.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è così modificato:

(1) è inserita la seguente voce 63 bis:

«63 bis.	EN 892:2012+A3:2023 Attrezzatura per alpinismo – Corde dinamiche per alpinismo – Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;
----------	--

(2) è inserita la seguente voce 77 bis:

«77 bis.	EN 1384:2023 Elmetti per attività equestri»;
----------	---

(3) la voce 84 è soppressa;

(4) è inserita la seguente voce 84 bis:

«84 bis.	EN ISO 10819:2013 Vibrazioni meccaniche e urti – Vibrazioni al sistema mano-braccio – Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013) EN ISO 10819:2013/A1:2019 EN ISO 10819:2013/A2:2022»;
----------	--

(5) è inserita la seguente voce 112 bis:

«112 bis.	EN 13089:2011+A3:2023 Attrezzatura per alpinismo – Utensili da ghiaccio – Requisiti di sicurezza e metodi di prova».
-----------	---